

NICOLETTA STRADAIOLI

ARNOLD BRECHT: SCIENZA, POLITICA E DIRITTO

Introduzione

Il Novecento ha visto cambiamenti radicali, caratterizzati da trasformazioni sociali e politiche senza precedenti. La Prima guerra mondiale determinò il crollo degli imperi e inaugurò una stagione di instabilità che trovò nella Rivoluzione russa una prima radicale manifestazione. Nel corso del primo dopoguerra, la difficile ricostruzione di assetti democratici si accompagnò a tensioni economico-sociali che, tra gli anni Venti e Trenta, sfociarono nella Grande Depressione e nell'affermazione dei regimi totalitari, minacciando i presupposti stessi della democrazia che tutelavano libertà ed uguaglianza dei cittadini. Il secondo conflitto mondiale rappresentò l'esito più radicale di un Novecento "sotto il segno della crisi" in cui, in definitiva, ad essere a rischio fu l'uomo come attore politico e sociale e, pertanto, il suo rapporto con la realtà politica stessa. In tale atmosfera ad essere in "crisi" furono anche le scienze elaborate per studiare la politica nelle sue varie forme, ovvero per indagare le istituzioni, i fenomeni connessi con l'attività di governo e di gestione dello Stato, le relazioni tra gli ambiti del sociale e la capacità di ordinare e di gestire le risorse economiche. In particolare, fu la scienza politica ad essere accusata su più fronti di non avere saputo fare i conti con i tragici momenti che avevano sconvolto l'Occidente: da un lato, non aveva offerto risposte alle trasformazioni radicali dell'epoca e, dall'altro, era ritenuta responsabile di non avere saputo contribuire alla difesa della democrazia di fronte alle derive autoritarie e alle minacce liberticide del XX secolo.

Proprio su questo punto, negli Stati Uniti d'America si aprì un confronto decisivo intorno alla disciplina, che vide protagonisti *political scientists* di diverse appartenenze politiche e nu-

merosi *émigré scholars*, prevalentemente di lingua tedesca¹. Questi ultimi, fuggiti dagli orrori della Seconda guerra mondiale, trovarono rifugio oltreoceano, insegnando nelle università americane, e contribuirono in modo significativo allo sviluppo della scienza politica. Si tratta di un dibattito complesso, che negli anni Quaranta attraversò una fase cruciale per gli sviluppi futuri della disciplina stessa, i cui prodromi possono essere individuati già nel ventennio precedente². A partire dagli anni Venti del Novecento, la scienza politica statunitense intraprese, infatti, un rinnovamento scientifico del proprio approccio allo studio della sfera del politico, radicato nella convinzione di potere estendere i metodi delle scienze naturali ad aree tradizionalmente estranee ad essi come la società e la politica. L'obiettivo da raggiungere era una conoscenza oggettiva, certa e tecnica dei fenomeni, facendo uso di analisi sperimentale, ricerche sul campo e dettagliate descrizioni così da ridurre i margini di incertezza sul funzionamento dei sistemi politici. Un'indagine, pertanto, che si fondava su verificabilità, misurazione, quantificazione, elaborazione statistica. Su tale indirizzo metodologico si consolidò poi il programma di ricerca comportamentista, per il quale, sempre in base a procedure rigorose e servendosi della psicologia, veniva analizzato il comportamento degli attori politici, l'interrelazione fra individui, gruppi, strutture e luoghi nei quali si producevano le decisioni politiche.

La *political science* adottò, quindi, un atteggiamento neutrale nei riguardi dei fenomeni che esaminava: uno studio scevro da riferimenti valoriali (etico-morali), perché "soggettivi", e rivolto, perciò, ad occuparsi dei soli "fatti", dei dati concreti, verificabili empiricamente. Una tale prospettiva mirava ad una ricaduta pratica, per migliorare, razionalizzandoli, le azioni politiche e i meccanismi istituzionali.

A questa impostazione scientifico-matematica e quantitativo-avalutativa si contrappose una conoscenza del politico in cui si

¹ Nella vasta letteratura sugli *émigré scholars* mi limito a ricordare: Fermi (1968); Fleming, Bailyn (1969), 1969; Boyers (ed.) (1972); Stuart Hughes (1975); Coser (1984); Krohn (1993); Greenberg (2014).

² Tra i numerosi studi dedicati alla storia della disciplina negli Stati Uniti cfr., per esempio: Crick (1959); Somit, Tanenhaus (1967); Ricci (1984); Gunnell (1993); Farr, Seidelman (1993); Ball (2001).

rendeva necessario non tanto soffermarsi sulla realtà esterna, sviluppando modelli e strategie di azione, quanto comprendere la realtà politica dal suo interno, approfondendone i principi costitutivi. Si trattava di un esame storico-filosofico del mondo politico che si aprisse ai problemi originari, alle cause dell'ordine; ovvero, un'indagine critica delle perenni questioni inerenti alla natura dell'uomo e della società e al rapporto dell'uomo stesso con la società, con l'ordine universale e con Dio. Ciò implicava un irrinunciabile riferimento ai valori, ai principi costanti ed eterni che fondano e guidano l'azione dell'uomo. Ne conseguiva, allora, una *political science* proiettata a delineare ciò che "dovrebbe essere" e il fondamento della politica stessa.

Arnold Brecht (1884-1997) si inserisce a pieno titolo in questo dibattito metodologico che investe la scienza politica americana ed occupa una posizione di particolare rilievo. Testimone del collasso della fragile struttura politico-costituzionale della Repubblica di Weimar, travolta dall'ascesa del nazionalsocialismo, egli – una volta costretto all'esilio negli Stati Uniti d'America – avvertì l'esigenza di ripensare il senso e la funzione della scienza politica. A tal riguardo, le argomentazioni di Brecht si innestano sul filone della *American political science* che sostiene un procedimento scientifico-induttivo, basato su osservazione, descrizione, misurazione-quantificazione, ma con un'enfasi speciale sulla fase "teorica", cioè sulla spiegazione-formalizzazione concettuale dei nessi tra i vari elementi della realtà politica, così da prevederne sviluppi futuri e risposte pratiche (Brecht 1959: 28-29).

Brecht adotta una *scientific political theory* associata a un *scientific value relativism*: due aspetti tra loro necessariamente collegati, sostenendo che la scienza politica è incapace di dimostrare valori ultimi, universali e perenni. Per questi non esiste verifica logica, basata su fatti e prove certe, che possa legare ciò che "è" a ciò che "dovrebbe essere". D'altro canto, nella cornice teorica brechtiana, ciò non si traduce in un atteggiamento disfattista, ma pratico-operativo per l'ordine politico: «When political theory performs its function well, it is one of the most important weapons in our struggle for the advance of humanity. To imbue people with correct theories may make them choose

their goals and means wisely so as to avoid the roads that end in terrific disappointment» (*ivi*: 20-21).

A questo scopo, tenendo presenti i due contesti nei quali Brecht svolse la propria attività – Germania e Stati Uniti – il presente lavoro si focalizzerà sulla dimensione transatlantica, proponendosi di analizzare la *scientific political theory* dell'autore in relazione alla *philosophy of law* da lui elaborata. Sotto questo aspetto, è importante rilevare che Brecht utilizza spesso l'espressione *scientific political theory* al posto di *political science*. Tale scelta implica la centralità del “momento teorico” in scienza politica, disciplina che, nella prospettiva brechtiana, non può essere puramente empirica, poiché i dati raccolti acquistano senso unicamente entro un quadro teorico che dà significato ai fatti-dati e li interpreta correttamente. In tal modo si può giungere a generalizzazioni, a spiegazioni causali, conferendo alla disciplina la possibilità di diventare uno strumento attivo nell'azione politica e nella difesa della democrazia.

Il medesimo impianto metodologico caratterizza la *philosophy of law* brechtiana, la quale all'interno dell'indagine condotte dalla scienza politica volte, in particolare, ad esaminare processi decisionali e funzionamento delle istituzioni, riflette sul diritto e sui sistemi giuridici con un'attenzione particolare alla coerenza interna dell'idea di giustizia e alle sue conseguenze. Consapevole del fatto che questa ha un impatto diretto sul funzionamento delle istituzioni oltre che sui modi di intendere le relazioni tra politica, diritto e morale, Brecht si interroga se sia possibile comprendere la giustizia come qualcosa che va oltre le interpretazioni soggettive e la contingenza, ossia se sia possibile individuarne elementi che non siano “relativi”, principi di giustizia davvero universali³.

Tale complesso di riflessioni viene affrontato da Brecht in diversi scritti; nel presente studio verranno presi in esame alcuni saggi pubblicati tra il 1939 e il 1941: *Relative and Absolute*

³ Brecht utilizza l'espressione *idea of justice* o semplicemente *justice*, per indicare l'idea generale di ciò che è giusto e ingiusto. Tale idea può riferirsi a opinioni, giudizi o azioni, vale a dire non soltanto all'amministrazione del diritto positivo vigente, ma anche (e soprattutto) alla produzione delle leggi, alla distribuzione e ridistribuzione dei beni (giustizia sociale), agli atti amministrativi, ai progetti e alle azioni rivoluzionarie, e perfino ai semplici giudizi di merito, di competenza o di risultati.

Justice (1939), *The Rise of Relativism in Political and Legal Philosophy* (1939), *The Search for Absolutes in Political and Legal Philosophy* (1940), *The Myth of Is and Ought* (1941) e *The Impossible in Political and Legal Philosophy* (1941). Si tratta di articoli pubblicati rispettivamente in «Social Research», «Harvard Law Review» e «California Law Review» e poi confluiti nel volume *The Political Philosophy of Arnold Brecht* (1954) curato da Morris D. Forkosch. Oltre a questi saggi si farà riferimento al testo *Beyond Relativism in Political Theory* (1947), relazione della conferenza annuale della American Political Science Association, che si svolse a Cleveland il 27 e il 28 dicembre del 1946, sul rapporto tra scienza e fondamenti ultimi (filosofici, metafisici o religiosi) per il metodo della scienza politica.

Accanto a questi testi, nella vasta produzione intellettuale dell'autore, si terranno inoltre presenti due ulteriori opere brechtiane: *Political Theory. The Foundations of Twentieth-Century Political Thought* (1959) e l'autobiografia, intitolata *The Political Education of Arnold Brecht. An Autobiography 1884-1970* (1970), che costituiscono la sintesi dell'elaborazione teorica dello studioso.

Attraverso queste fonti, l'obiettivo è mostrare come il pensiero politico di Brecht sia al tempo stesso relativista e anti-relativista, impegnandosi a ridurre al minimo l'ambito dell'"impotenza scientifica" causata dal relativismo stesso rispetto al campo dei valori. Egli è convinto che si possa guadagnare terreno verso una verità sempre meno relativa proprio per mezzo di ricerche sistematiche e metodi logico-empirici. Il contributo metodologico offerto da Brecht è, sotto questo aspetto, eminentemente pratico e civile: elaborare una scienza politica che possa "difendere" la democrazia, fornendo risposte concrete al suo funzionamento.

1. Vita, esperienza politica e accademica

La riflessione teorica di Brecht fa tesoro di una vita ricca di stimoli, strettamente intrecciata con la storia politica della Germania e con l'ambiente culturale americano. Dopo avere studiato in diverse università tedesche, Brecht si laureò, nel 1906, in giurisprudenza all'Università di Lipsia e quattro anni

dopo, nel 1910, iniziò ad esercitare funzioni pubbliche: dapprima fu giudice a Lubeca e successivamente cominciò a lavorare presso il ministero di Giustizia di Berlino. Rimase nella capitale prussiana per sette anni e, nell'ottobre del 1918, entrò a fare parte del personale della cancelleria dell'Impero. Nei tre anni trascorsi presso questo ufficio Brecht visse in prima persona eventi eclatanti, quali: la fine del primo conflitto mondiale, l'abdicazione del Kaiser, la rivoluzione del 1918-1919, i negoziati di pace di Versailles, la nascita della prima Repubblica tedesca, il tentato colpo di Stato di Knapp, la sconfitta della "coalizione di Weimar" nelle elezioni del 1920, il dibattito sulle riparazioni di guerra, l'assassinio di Erzberger, la nomina di Rathenau (Brecht 1970: viii). Tutti eventi che lasciarono una traccia indelebile sul giovane funzionario.

Successivamente, dal 1920 al 1921, Brecht lavorò alle dipendenze del Ministero dell'Interno, sotto otto diversi Ministri (socialdemocratici, liberali, nazional-liberali e nazionalisti). Licenziato per motivi politici nella primavera del 1927, per le sue «pro-democratic views» (*ivi*: ix), fu nominato quale delegato della Prussia al *Reichsrat* (Consiglio federale) e partecipò alla commissione per la riforma costituzionale (*Reichsreform*). In questo frangente temporale vide crollare la Repubblica di Weimar e osservò la seguente presa di potere di Adolf Hitler⁴.

Arrestato nel 1933 dal regime nazionalsocialista per poi essere rilasciato, Brecht trovò rifugio, nel novembre dello stesso anno, negli Stati Uniti d'America: Alvin S. Johnson (1874-1971), cofondatore e primo rettore della New School for Social Research di New York, invitò infatti Brecht a far parte della "University in Exile", la rete di studiosi in fuga dalla minaccia nazista, che si trasformò, nel 1934, nella Graduate Faculty of Political Science della New School⁵. Nel 1946 divenne, infine, cittadino americano.

⁴ In questa sede non si prenderà in esame il pensiero brechtiano dedicato alla Repubblica di Weimar e al suo collasso, oltre che all'assetto costituzionale-istituzionale tedesco nel secondo dopoguerra. Cfr. Brecht (1944); Id. (1949).

⁵ Brecht ricorda: «[...] on November 22, I participated for the first time at a meeting of the Graduate Faculty [...]. Max Ascoli was also present for the first time. We were the tenth and the eleventh members. The others were Emil Lederer, of the University of Berlin, formerly Heidelberg, our first dean; Arthur Feiler of the University of Königsberg, formerly business editor of the *Frankfur-*

Brecht ebbe negli Stati Uniti una brillante carriera accademica, testimoniata da una ricca produzione scientifica, da anni di insegnamento non solo a New York, ma anche – come *visiting professor* – a Harvard (1937, 1940, 1943-1944) e Yale (1943-1944) e dall'affidamento di ruoli di responsabilità, tra cui la vicepresidenza (1946) dell'American Political Science Association. Fu, inoltre, consulente dell'amministrazione statunitense sui temi legati alla Germania e alle riforme amministrative e costituzionali-federali⁶.

L'attività giuridico-amministrativa svolta da Brecht in Germania, le questioni politico-istituzionali che animarono la nascita della Repubblica di Weimar al termine del primo conflitto mondiale, il processo che portò all'instaurazione del regime totalitario nazionalsocialista, la fuga dal vecchio continente e gli anni americani esercitarono inevitabilmente una profonda influenza sul pensiero di Brecht. La *political science* e la *philosophy of law* brechtiana riflettono infatti le esperienze continua-

ter Zeitung; Gerhard Colm of the Institute of Economics in the University of Kiel; Max Wertheimer, the creator of the *Gestalt*-Psychology, of the University of Frankfurt; Eduard Heimann, economist and sociologist from the University of Hamburg; Frieda Wunderlich, sociologist, former member of the Prussian parliament; Karl Brandt and Hans Speier [...]; Professor von Hornbostel, sociologist of music, was hospitalized and died before taking up his new functions. [...] many others have joined us in the meantime, among them my old Berlin comrades Hans Staudinger and Hans Simons (who was later to become president of the New School for ten years); the sociologists Albert Salomon [...]; Carl Mayer, and Julie Meyer; the economists Alfred Kahler, Adolf Lowe, Hans Neisser, Jakob Marschak [...]; the philosophers Kurt Riezler [...], Leo Strauss (temporarily), Alfred Schütz [...], Hans Jonas, Aron Gurwitsch, Werner Max [...], Hannah Arendt; and for a short time also the lawyer Rudolf Littauer. In 1938 several Austrians joined us, the philosopher and logician Felix Kaufmann; Dr. Schüller, specialist in international trade treaties; and Erich Hula, professor of public and international law, soon a particularly close friend. From Italy, as well as Ascoli, came the historian Salvemini (temporarily); the sociologist Nino Levi [...]; and Alexander Pekelis, political scientist and lawyer. [...] There were also two Spaniards, the profound humanist, Fernando de los Rios, formerly Spanish Minister of Education and Republican Ambassador in Washington, and Luis Recanses-Siches, sociologist [...]. Brecht (1970: 469-471).

Sulla New School of Social Research cfr.: l'intero volume 3, n. 4, September 1937, di «Social Research» dedicato alla Graduate Faculty of Political and Social Science della New School per il quarto anniversario; Rutkoff, Scott, (1986); Katznelson (2009); Friedlander (2017).

⁶ Per una biografia intellettuale su Brecht, cfr.: Bethke (2013); Krohn, Unger (2006). Si veda, inoltre, Brecht (1970).

li vissute e si integrano in modo originale nel panorama culturale e intellettuale statunitense. Pur collocandosi entro una visione della realtà prevalentemente empirico-analitica, Brecht elabora un approccio teorico-metodologico non monolitico allo studio della politica, nel quale l'analisi dei fatti politici non comporta l'espulsione totale della dimensione normativa, intesa come inevitabile seppur non scientificamente dimostrabile.

2. *Scientific political theory e scientific value relativism*

Brecht si fa strada nel panorama accademico statunitense concentrandosi sul rapporto tra metodo scientifico e relativismo in scienza politica. Quale *émigré scholar* condivide la preoccupazione di non pochi intellettuali esuli che osservarono come il totalitarismo avesse tratto beneficio dal vuoto di valori perpetuato dal positivismo applicato alle scienze sociali. A partire, infatti, dalla metà degli anni Trenta un numero crescente di studiosi (scienziati sociali, scienziati politici e filosofi) iniziò a manifestare un certo scetticismo verso il paradigma epistemologico naturalistico-oggettivista e, come osservava Max Ascoli, anch'egli esule alla New School, si avvertì l'esigenza di recuperare «a few elementary certainties based on clear reason and on unequivocal moral decisions» (Ascoli 1938: 106). In questa prospettiva, anche Arnold Brecht affermava che «totalitarianism has greatly profited from value-emptiness which has been the result of positivism and relativism in the social sciences» (Brecht 1941: 545)⁷; e qualche anno più tardi sosteneva che:

Modern science and modern scientific methods, with all their splendor of achievement, have led to an ethical vacuum, a religious vacuum, and a philosophical vacuum [...]. For they have offered little or nothing to distinguish between good and evil, right and wrong, justice and injustice. All social sciences are involved in this calamity, but none has been so deeply affected as political science, which had to face the new creeds of Communism, Fascism, and Nazism as political phenomena of tremendous power (Brecht 1947: 470).

⁷ Cfr. anche Purcell (1973: 179-196).

In definitiva, la scienza politica non poteva evitare di confrontarsi con i problemi scientifici e politici posti dal relativismo di fronte alle nuove sfide con cui l'Occidente era costretto a misurarsi. Eppure, diversamente da alcuni colleghi che si erano dimostrati interessati a recuperare la dimensione etico-morale/metafisico-religiosa della politica, per orientare l'agire dell'individuo verso il *summum bonum*, Brecht sostiene un altro tipo di soluzione. Ritenendo che sia impossibile raggiungere una conoscenza scientifica dei valori, elabora una *scientific political theory* che si concentra sui "limiti" del sapere scientifico in politica e arriva così a sostenere un'altra via per colmare lo scarto tra "essere" e "dover essere", tra fatti e valori. Convintamente religioso (Brecht è luterano), egli crede che esistano principi universali, cose buone e cattive, giuste e ingiuste di per sé, cioè indipendentemente dalle circostanze, dalle esigenze e dagli scopi, ma che la scienza in generale e la scienza politica in particolare possa avvicinarsi a questi solo in via indiretta, ovvero relativa: «I did not teach [...] that all *values* are relative – no one who believed in God, could do that – but only that the contributions of science in this point, in contrast to the contributions of belief and philosophical speculations, could be only of relative character» (Brecht 1970: 490).

Di conseguenza, per Brecht, la *scientific political theory*, che adotta un approccio relativistico (*scientific value relativism*), non può interrogarsi in termini assoluti sulla migliore forma di governo, prescindendo dalle questioni relative "per chi" e "per cosa" possa dirsi la più appropriata. Si impegna, quindi, nell'esame di mezzi e di fini, senza definire la superiorità di alcun fine rispetto a qualsiasi altro. In altre parole, per Brecht, la scienza politica si limita a determinare quali mezzi e quali decisioni politiche siano più adeguate rispetto al raggiungimento dei fini proposti. In questo senso, però, l'indagine non si sottrae completamente ai valori, ma li "valida scientificamente" attraverso un procedimento che confronta e soppesa le conseguenze, i costi delle varie azioni e delle diverse scelte a disposizione degli attori politici in un preciso contesto spazio-temporale (Brecht 1959: 117-118).

Secondo Brecht, quindi, la scienza politica e lo scienziato politico hanno il compito di mostrare, nell'attività concreta di go-

verno, quali obiettivi è possibile raggiungere con i mezzi a disposizione e quali traguardi siano invece irraggiungibili e perché⁸. Lo studioso chiarisce ulteriormente questo passaggio evidenziando come la scienza politica dia un contributo fondamentale nell'esaminare l'impossibilità, la possibilità o la realizzabilità (anche solo parziale) di determinati obiettivi mediante i mezzi proposti. In primo luogo, la natura impone dei confini intrinseci a ciò che può essere concretamente conseguito: di ordine fisico, biologico, psicologico, logico e giuridico. Siamo, pertanto, di fronte a limiti oggettivi, che non dipendono da preferenze normative o da valutazioni soggettive, ma imposti dalla realtà stessa. In secondo luogo, vi sono mali e rischi impliciti (*implied evils*) che, secondo Brecht, sono pienamente accessibili ad una valutazione scientifica. Da questo punto di vista, la *political science* può produrre risultati importanti per il processo politico decisionale, mostrando come determinati scopi, pur essendo in linea di principio desiderabili, comportino conseguenze negative intrinsecamente connesse ai mezzi impiegati o alle forme istituzionali prescelte.

Il concetto di «*implied evil*» (non quindi un male contingente, ma strutturalmente connesso a un certo assetto istituzionale) amplia la riflessione brechtiana, poiché introduce la questione dei costi inevitabili associati alla realizzazione di determinati fini politici. Egli si interroga sul fatto che un obiettivo desiderabile possa essere raggiunto solo al prezzo di un male intrinseco, non eliminabile, perché connesso ai mezzi adottati. Un esempio emblematico richiamato da Brecht riguarda i regimi totalitari: sebbene la scienza non possa escludere, in linea di principio, che un dittatore sia una persona dotata di elevate qualità morali e intellettuali, essa è tuttavia in grado di individuare e descrivere oggettivamente le caratteristiche strutturali del regime dittatoriale. Inoltre, anche qualora il dittatore fosse moralmente irreprensibile, i limiti naturali delle capacità umane renderebbero impossibile un'attenzione diretta e continua ai bisogni di milioni di individui sotto il suo potere. Ne consegue la necessità di deleghe estese a funzionari e subordinati, dai quali non è ragionevole attendersi un livello uniforme di competenza, integrità

⁸ Sul tema della *impossibility* e *limited possibility* cfr. Brecht (1954 [1941]b: 125-147); Id. (1959: 417-455).

morale e responsabilità. In assenza di meccanismi efficaci di controllo, di separazione dei poteri e di un sistema giudiziario indipendente, tali intermediari-agenti possono, inoltre, filtrare o occultare informazioni cruciali come lamentele e denunce relative ad ingiustizie subite dalla popolazione.

A tale proposito, la scienza politica non si limita a rilevare l'improbabilità empirica di selezionare leader dotati di qualità (moralì e non) eccezionali, ma soprattutto dimostra l'impossibilità di progettare istituzioni capaci di garantire tale selezione. Il "male implicito" non deriva, dunque, da una contingenza morale o da intenzioni malvagie, bensì dalla configurazione stessa delle istituzioni totalitarie, che rendono inevitabili determinate distorsioni nell'esercizio di un forte potere concentrato, nonché dall'apparato burocratico che ne rende possibile il funzionamento. Anche ipotizzando un leader ideale, i regimi totalitari producono inevitabilmente esiti negativi (Brecht 1954 [1941]b: 136-137; Id. 1959: 427).

In questa ottica, la scienza politica individua, perciò, per Brecht, limiti oggettivi e "mali impliciti", che, nel caso del totalitarismo sono legati all'assetto istituzionale stesso del regime. In generale, però, la presenza di un costo inevitabile non costituisce di per sé un giudizio contrario al perseguimento di un determinato obiettivo. Così, per esempio, nel caso della guerra, il fatto che molte persone saranno uccise costituisce un male accettato. Come osserva il pensatore tedesco, il fatto che un fine possa essere raggiunto solo al prezzo di conseguenze negative inevitabili, non ne impedisce necessariamente la realizzazione: il costo verrà comunque sostenuto. Il compito della scienza politica, in simili circostanze, non consiste nel formulare valutazioni di valore, ma nell'indicare nel modo più preciso possibile i costi. Attraverso tale procedimento, la *political science* può incidere indirettamente sulle preferenze degli attori politici, i quali sono responsabili della scelta politica, e mostrare il significato concreto e le implicazioni dei valori in gioco.

In una *scientific political theory* di questo tipo, rigorosa e di spessore pratico, è, pertanto, centrale il momento teorico attraverso il quale la scienza politica stessa non si riduce a mera descrizione o a ideologia. L'analisi della politica brechtiana, guidata dal principio della *Wertfreiheit*, esamina infatti una pluralità

di dati empirici e di valori, consentendo di distinguere tra programmi politici realistici e scelte illusorie o irrealizzabili. Di conseguenza, per Brecht, convinto sostenitore della democrazia liberale costituzionale, la difesa dell'ordine democratico si fonda, da un punto di vista "metodologico", su un'analisi scientifica della politica capace di suggerire solide strutture istituzionali e condizioni procedurali che rendano possibile la stabilità della democrazia e una politica responsabile e razionale. La crisi della Repubblica di Weimar dimostra come sia difficile garantire la stabilità democratica senza una conoscenza empirico-scientifico-teorica dei fenomeni politici, che includa sia i vincoli istituzionali sia i comportamenti degli attori politici, insieme ai meccanismi giuridico-istituzionali e agli interventi necessari per una politica efficace. Secondo Brecht, infatti, la stabilità democratica dipende proprio dalla presenza di vincoli costituzionali, da procedure legali trasparenti e da un'amministrazione legale-razionale competente, in grado di ridurre l'arbitrio del potere e di rendere le decisioni politiche prevedibili e correggibili.

A parere del giurista, nella complessa questione del rapporto tra etica e politica (e della loro presunta autonomia), la democrazia non garantisce automaticamente esiti "buoni" (giustizia, eguaglianza, benessere), ma crea le condizioni istituzionali affinché una "buona politica" sia possibile. Questa, allora, assume concretezza e significato come prodotto di un ordine democratico supportato da un'analisi scientifica della politica, che non prescrive cosa sia buono, ma individua le condizioni e i criteri che rendono possibile una "buona gestione" del potere e una politica di qualità.

A questo riguardo, negli anni Quaranta la posizione di Brecht, nell'ambito del dibattito metodologico sulla *political science* statunitense, si avvicina a quella di quegli studiosi che, pur muovendosi entro una visione naturalistico-scientifica del mondo, rifiutano l'idea di una completa neutralità assiologica⁹. Essi riconoscono, infatti, l'importanza di elementi ineludibili nel comune sentire umano – come il senso di giustizia – che, pur non risolvendosi in principi normativi precostituiti orientano

⁹ Tra questi possiamo, per esempio, includere: Ellsworth Faris, Charles Merriam, George E.G. Catlin, Harold Lasswell, Robert S. Lynd, Rexford G. Tugwell, Gabriel Almond e Peter H. Odegard.

inevitabilmente l'azione verso l'altro e si intrecciano con la dimensione morale. In ambito politico, tale sensibilità si traduce nel riconoscimento di alcuni presupposti democratici irrinunciabili quali: la tutela della libertà e dei diritti fondamentali; la sovranità popolare; elezioni libere e competitive; l'indipendenza della giustizia; il pluralismo politico e il bilanciamento dei poteri. In questo quadro, la scienza politica si configura come una disciplina capace di offrire strumenti di analisi e di controllo delle dinamiche della società, consentendo di valutare criticamente bisogni e interessi umani, di mediare tra universalità dei principi, giudizi di valore e situazioni concrete, e di orientare processi di cambiamento progressivo.

La riflessione metodologica di Brecht si presenta, dunque, come un tentativo di rispondere alla crisi del relativismo senza rinunciare all'esigenza di una scienza politica empiricamente rigorosa, conciliandola con un impegno morale esplicito in difesa dell'ordine democratico. Sotto questo aspetto, la scienza politica è chiamata non solo a promuovere una comprensione approfondita della democrazia, ma anche a mettere in luce i suoi elementi strutturali e le sue peculiarità capaci di resilienza. In proposito, Brecht mostra significative convergenze con le posizioni espresse da Gabriel Almond in occasione del convegno *Politics and Ethics* del 1946¹⁰. Nel suo intervento Almond mette in evidenza come l'obiettivo primario della scienza politica sia proprio quello di contribuire alla comprensione e al miglioramento delle politiche pubbliche democratiche:

If, then, public policy is a primary datum of political science, by what means can that discipline contribute to the success of "good" policy, and the defeat of "bad"? Science cannot create values; these grow out of the needs and aspirations of the people. It can, however, demonstrate how and to what extent alternative public policies contribute to the realization of public values and aspirations. It is a cliché to observe that all groups can agree upon ends if they are stated with sufficient generality. Controversy arises over the question as to which means are the most efficient in leading to these ends. And here the political scientists and his collaborators in the other social science disciplines can perform a useful function in judging the relative efficiency and applicability of means. The political scientist may also play a use-

¹⁰ Cfr. Brecht (1947: 470-488: 471, 474-476, 484-487).

ful role in evaluating the consequences of realizing one value or set of values for other values, and thereby make the consequences of particular political choices clear. It is only when those who exercise public power are capable of determining the efficiency of alternative means, and the compatibility of ends, that rationality in public policy formation becomes possible. The political scientist, by virtue of his training is qualified to make a contribution toward rendering policy formation more rational – that is, genuinely meet the needs and aspirations of the public. In this sense, his function is an essentially ethical one. For it is his task to discover the pathway to “good” ends. And desiring and influencing so that the “right path” to the “good end” is taken, far from being in conflict with his duty as a scientist, is the very essence of his responsibility as a scientist and a man (Almond 1946: 293).

Pertanto, secondo Almond, così come per Brecht, la scienza politica assolve una funzione anche propriamente “etica”, nella misura in cui è legittimata a esaminare criticamente i valori a partire dall’osservazione di fatti empirici e dalla verifica delle conseguenze derivanti dall’adozione di specifiche azioni politiche. È quindi ammessa la possibilità di una “valutazione”, purché ancorata ad un’indagine scientificamente fondata e dotata di rilevanza pratica. In definitiva, l’impostazione metodologica brechtiana rivela come la scienza politica non si limiti a descrivere ciò che “è”, ma indichi anche ciò che “può essere”. In tal senso, allora, essa contribuisce inevitabilmente anche alla riflessione sul ciò che “dovrebbe essere”, assumendo così un ruolo sia scientifico sia normativo, senza però mai oltrepassare i limiti epistemologici del proprio statuto conoscitivo, ovvero la questione dell’esistenza di principi assoluti, universali e ultimi.

3. *Una teoria della giustizia*

L’orizzonte di questa impostazione di metodo e di indagine, che ha un impatto diretto sul funzionamento delle istituzioni, deve confrontarsi, nella prospettiva di Brecht, con il legame indissolubile tra politica, morale e diritto. È a partire da tale nesso che si comprende il ruolo centrale che egli attribuisce all’idea di giustizia. Assumendo che l’azione del governo debba essere conforme a tale principio e che le istituzioni siano predisposte a salvaguardarla, lo studioso colloca la questione della giustizia

al crocevia tra valutazione normativa e organizzazione istituzionale. Alla luce di ciò, essa non si configura più come un criterio esterno all'analisi scientifica delle istituzioni, bensì come un elemento costitutivo del loro funzionamento e della loro legittimazione. Da ciò deriva il rifiuto brechtiano di una separazione netta tra *scientific political theory* e *philosophy of law*, poiché entrambe le discipline risultano necessariamente coinvolte nella definizione della politica e della sua attuazione.

Come giurista, Brecht è consapevole che l'affermazione del metodo scientifico nell'analisi dei fenomeni politici, unitamente al relativismo dei valori, abbia prodotto la crisi di un «immutable, universal, absolute standard of justice» (Brecht 1954 [1939]a: 22). Ciò ha, quindi, reso impraticabile una concezione oggettiva e metafisicamente fondata della giustizia, imponendo, invece, in ogni analisi scientifica dei fenomeni politici l'adozione di un sistema di valori di riferimento e, pertanto, un'idea di giustizia variabile al mutare del sistema stesso. In un contesto simile, l'autore si muove ancora una volta con originale consapevolezza teorica: egli non espelle integralmente la dimensione morale dalla propria analisi, ma riformula metodologicamente una scienza politico-giuridica capace di individuare alcuni elementi invarianti del senso di giustizia. È in questa cornice interpretativa che la sua ricerca si inserisce in un progetto volto a ricomporre, su basi scientifiche, l'unità tra politica, morale e diritto, evitando tanto l'assolutismo metafisico quanto il relativismo radicale.

Tale indagine conduce alla sistematizzazione di cinque principi fondamentali (*invariant elements of justice/universal postulates*) dell'idea di giustizia. Prima di esaminarli, risulta tuttavia imprescindibile soffermarsi sugli autori di riferimento che hanno orientato e strutturato la sua proposta teorica, per poi affrontare la teoria brechtiana della giustizia nel suo complesso, esaminando alcuni nuclei concettuali sviluppati dallo studioso.

Le argomentazioni di Brecht si collocano all'interno della tradizione giuspolitica tedesca, instaurando un dialogo critico con alcune delle sue figure centrali, tra cui: Georg Simmel (1858-1918), Heinrich Rickert (1863-1936), Georg Jellinek (1851-1911), Emil Lask (1875-1915), Hermann Kantorowicz (1877-1940), Gustav Radbruch (1878-1949) e, non da ultimi,

Hans Kelsen (1881-1973) e Max Weber (1864-1920). Si tratta di un bagaglio di riflessioni a cui Brecht riconosce di essere debitore e che entrano a far parte della sua metodologia in scienza politica (Brecht 1959: 215-230)¹¹. Questi studiosi, pur con approcci e intensità differenti, affrontarono il tema della verificabilità empirica di verità assolute nei campi della conoscenza, del diritto e della politica. Brecht mette in luce come il contesto tedesco prebellico e weimariano sia segnato dalla progressiva affermazione di un orientamento teorico di matrice relativista, fondato sull'assunto secondo cui i valori ultimi – così come la pretesa superiorità di uno di essi all'interno di un determinato sistema valoriale – non sono suscettibili di dimostrazione scientifica. Ne consegue che i valori devono essere trattati su un piano di parità e che la riflessione scientifica, pur potendone chiarire il significato e le implicazioni, non può né deve sollevare l'individuo dalla responsabilità di scegliere tra di essi — una scelta che, pertanto, deve essere ricondotta alla sfera della decisione privata e coscienziosa del singolo (Brecht 1954 [1939]b: 56).

Queste considerazioni generali sul relativismo tedesco trovano, secondo Brecht, una formulazione particolarmente significativa nelle posizioni di Jellinek e Lask, che consentono di mettere a fuoco, in modo paradigmatico, i presupposti epistemologici e normativi del pensiero politico-giuridico tedesco, nonché il problema dell'idea di giustizia. Nella *Allgemeine Staatslehre* (1900) di Jellinek, la scienza politica, intesa come disciplina applicata e pratica, è definita – nell'interpretazione brechtiana – come «a theory of the attainment of certain state ends, and a teleological consideration of political phenomena» (*ivi*: 53). In quanto tale, essa ha per oggetto giudizi di valore; tuttavia, poiché questi ultimi sfuggono alla dimostrazione scientifica, la disciplina può occuparsi esclusivamente di indagini di carattere relativo (le sole che possano aspirare ad un riconoscimento scientifico), vale a dire di analisi che assumono ipoteticamente determinati fini statali, ammettendo al contempo la legittimità di differenti valutazioni teleologiche.

¹¹ Cfr. anche Brecht (1954 [1939]b: 49-59).

Se in ambito politico l'impianto teorico di Jellinek contiene – secondo Brecht – il nucleo del relativismo moderno, la sua posizione risulta più esitante per quanto riguarda, invece, il concetto di giustizia. Jellinek richiama, infatti, l'idea, mai del tutto eliminabile, di un diritto vincolante per necessità etica e, quindi, valido in virtù della sua giustizia intrinseca. Un simile approccio – osserva Brecht – sembra presupporre elementi di natura metafisica al fine di fondare l'oggettività della giustizia stessa¹².

Nella interpretazione brechtiana, la relatività dell'idea di giustizia viene formulata in termini più decisi da Lask in *Rechtsphilosophie* (1905). Se la “forma” della giustizia – intesa come validità normativa e imparzialità, condizioni che rendono possibile il diritto – possiede un carattere universale, il suo “contenuto”, ossia le modalità concrete della sua realizzazione, è storicamente variabile. Per Lask, dunque, la giustizia è universalmente definibile come valore normativo valido in sé, ma non come sistema di norme positive (Brecht 1954 [1939]b: 53-54; Id. 1959: 231-232)¹³.

Il richiamo di Brecht al relativismo tedesco trova, poi, in Kantorowicz e Radbruch due figure centrali nel dibattito weimariano. Il primo incarna, nella lettura brechtiana, un atteggiamento quasi “militante” in difesa della neutralità scientifica; il secondo rappresenta, invece, il tentativo di elaborare una filosofia del diritto sistematica e riflessiva su basi relativistiche. Confrontandosi con le posizioni di Kantorowicz, Brecht mette in evidenza come nel saggio *Probleme der Strafrechtsreform* (1908), dedicato al diritto penale comparato, il giurista tedesco affermi con chiarezza che “Science cannot spare anybody the trouble of choosing among the various viewpoints” (Brecht 1954 [1939]b: 54). La scienza, quindi, non può stabilire quale fine politico sia “giusto” in senso assoluto: la sua funzione non è prescrittiva, bensì volta a mostrare le conseguenze delle diverse opzioni valoriali, senza imporne alcuna. Ne deriva allora una concezione della scienza politica come analisi comparativa e ipotetica dei fini: questa, infatti, sebbene resti neutrale rispetto

¹² Su Jellinek cfr. anche Brecht (1959: 220-221). Inoltre, su Jellinek giurista e pensatore politico cfr.: Lagi (2015: 7-68); Kersten (2001).

¹³ In riferimento a Lask cfr. Carrino (2018).

ai valori, non rinuncia, con rigore metodologico, al proprio compito conoscitivo; al contrario, mostra le conseguenze che derivano dall'adozione dei diversi orientamenti teorico-pratici, e aiuta l'individuo a riconoscere quello che è maggiormente conforme alla propria natura e al proprio fine.

In campo giuridico, il relativismo di Kantorowicz assume tratti ulteriori: da un lato, egli nega l'esistenza di valori giuridici assoluti razionalmente dimostrabili, rifiutando l'oggettivismo giusnaturalistico; dall'altro, riconosce la necessità di decisioni, scelte giuridiche "valoriali", orientate da criteri di responsabilità, da un "sentimento del diritto" guidato da un senso del "giusto". La neutralità scientifica di Kantorowicz non risulta, così, disgiunta, secondo Brecht, dall'esigenza di serietà morale nelle decisioni politiche e giuridiche¹⁴.

Sebbene Kantorowicz torni su questi temi anche in altri scritti, non elabora una filosofia generale del diritto sistematicamente fondata sul relativismo. Questo passaggio viene compiuto da Radbruch, che Brecht considera uno dei principali esponenti della corrente relativista nella filosofia giuridica del suo tempo: la *Rechtsphilosophie* (1914) di Radbruch rappresenta, infatti, il primo tentativo di costruire un sistema filosofico del diritto su tali basi.¹⁵ A tale proposito, all'autore, preme sottolineare come Radbruch escluda la possibilità di fondare il diritto su valori assoluti e oggettivi nel loro contenuto, pur sostenendo che esso debba essere valutato in termini di giustizia, ossia come "giusto" o almeno "non ingiusto". In questo senso, la giustizia può essere intesa come valore oggettivo in senso formale, mentre i suoi contenuti concreti – i giudizi di valore che ne specificano l'idea – risultano inevitabilmente soggettivi, storicamente e culturalmente determinati. Radbruch riconosce, pertanto, una pluralità di sistemi di valore egualmente legittimi. Se la filosofia del diritto non intende ridursi alla mera presentazione arbitraria dei singoli sistemi, essa deve configurarsi come un "sistema dei sistemi" capace di renderli intelligibili, senza assumere una decisione ultima tra di essi. È questa la funzione chiarificatrice e non prescrittiva che Brecht individua nel relati-

¹⁴ Su Kantorowicz cfr. anche Brecht (1959: 232-233). Sulla ricostruzione del pensiero giuridico di Kantorowicz cfr. Muscheler (1984).

¹⁵ Sulla filosofia giuridica di Radbruch cfr. Carlizzi (2021); Omaggio (2021).

vismo filosofico-metodologico radbruchiano (*ivi*: 55-57; Id. 1959: 233-235).

Nel quadro da Brecht così delineato, la relatività storica dei valori emerge come il tratto comune delle principali elaborazioni teoriche della cultura giuspolitica tra la fine dell'Ottocento e la Repubblica di Weimar. Da Jellinek a Radbruch, passando per Lask e Kantorowicz, la scienza politica e del diritto è chiamata a rinunciare alla pretesa di fondare razionalmente valori ultimi e dottrine sostanziali della giustizia, limitandosi ad una funzione analitico-pratica-comparativa. Eppure, proprio da tale rinuncia nasce negli autori considerati una parziale revisione del relativismo stesso, rifiutando una totale astrazione dalla morale e tentando di individuare principi costanti di giustizia. Una "mediazione" tra giusnaturalismo e giuspositivismo risulta quindi decisiva. È a partire da questa esigenza che Brecht si confronta anche con Kelsen: pur condividendo con il giurista austriaco l'esigenza di una rigorosa sistematizzazione normativa dell'ordinamento, Brecht prende le distanze dalla dottrina pura del diritto, rifiutandone l'assolutizzazione della forma e della procedura e insistendo sulla necessità di ancorare la validità delle norme stesse a criteri che non escludano dimensioni sostanziali-assiologiche della giustizia (Brecht 1959: 236-239).¹⁶

È per questi vari aspetti che Brecht si chiede allora quale contributo possa offrire la scienza politica all'azione pubblico-istituzionale, una volta riconosciuta l'indimostrabilità razionale dei fini ultimi e subordinata metodologicamente l'idea di giustizia al funzionamento formale del sistema. In risposta a ciò, nella riflessione brechtiana, il pensiero di Weber assume un ruolo di primo piano. Brecht riconosce come il confronto con il sociologo tedesco gli abbia consentito di approfondire e chiarire in modo decisivo il contributo concreto che la scienza può fornire all'ambito politico, pur nel rispetto del principio di neutralità valutativa. Secondo l'interpretazione brechtiana, Weber ha infatti definito i criteri metodologici attraverso i quali un'analisi scientifica seriamente intesa deve affrontare il rapporto tra mezzi e fini. Compito della scienza politica non è stabilire quali fini debbano essere perseguiti – perché questi rinviano inevita-

¹⁶ Per quanto riguarda Kelsen e il rapporto tra positivismo giuridico e democrazia cfr.: Losano (1981); Lagi (2021); Paulson (1992).

bilmente a decisioni di valori ultimi, non scientificamente dimostrabili –, bensì valutare l'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini presupposti; ossia, quali strumenti possano essere considerati appropriati o inappropriati per il perseguimento di un determinato obiettivo e quali conseguenze derivino dal loro impiego. In tal modo, Weber ha fornito all'attore politico risorse metodologiche indispensabili per un'indagine oggettiva delle alternative disponibili, consentendogli di vagliare criticamente i costi e i benefici delle proprie azioni in rapporto agli obiettivi assunti come vincolanti. L'analisi scientifica non sostituisce, dunque, la decisione politica, ma ne accresce il grado di consapevolezza e responsabilità. È in questo senso che Brecht riconosce in Weber un punto di riferimento fondamentale per la propria *scientific political theory* (ivi: 221-231).¹⁷

Lo studioso della New School insiste, tuttavia, su un ulteriore aspetto del pensiero weberiano di particolare importanza per la sua *scientific political theory-philosophy of law* e, quindi, per il suo esame dell'idea di giustizia. Scrive Brecht che Weber: «never ceased personally to *believe* in ultimate values, nor did he ever underrate the importance of such belief for human personality and human dignity» (ivi: 225, 223-226). Questo punto rappresenta, nella lettura di Brecht, uno snodo teorico decisivo nella definizione di una scienza politica e giuridica che non rompe con la tradizione, ma la reinterpreta e la adatta alle nuove esigenze teoriche e pratiche poste dalla democrazia, tentando di trovare una nuova sintesi tra “essere” e “dover essere”, tra principi universali e particolarità delle situazioni empiriche.

Se – come è stato messo in evidenza – il ragionamento di Brecht si forma a partire dalla costellazione concettuale tedesca e si inserisce nel dibattito metodologico statunitense sulla scienza politica, è altresì vero che la sua argomentazione si confronta anche con il pensiero giuridico della tradizione americana. Negli Stati Uniti tra le due guerre si sviluppò un clima antidogmatico non solo in scienza politica, ma anche nel pensiero giuridico che stimolò un relativismo scientifico nelle idee di giu-

¹⁷ Su Weber e l'avalutatività della scienza sociale-politica cfr.: Brunn (2007); Schluchter (1971).

stizia¹⁸. In particolare, dopo il primo conflitto mondiale, alcuni autori significativi, ispirati dall'empirismo e dal pragmatismo, cominciarono a respingere standard assoluti anche nel campo del diritto. Tra questi spicca il giurista e giudice della Corte Suprema Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935), tra i precursori del realismo giuridico.

Brecht confronta le posizioni di Holmes con quelle degli autori tedeschi a partire dal saggio «Natural Law» (1918) e mette in luce una convergenza di esiti a partire da presupposti metodologici differenti. Holmes, infatti, non si sofferma su analisi teoriche dell'«essere», del «dover essere» e dei valori, ma adotta un approccio pragmatico e antimetafisico, fondato sulle esperienze concrete e personali, oltre che sull'osservazione del conflitto sociale (Brecht 1954 [1939]b: 61).

What we most love and revere generally is determined by early associations. I love granite rocks and barberry bushes, no doubt because with them were my earliest joys that reach back through the past eternity of my life. But while one's experience thus makes certain preferences dogmatic for oneself, recognition of how they came to be so leaves one able to see that others, poor souls, may be equally dogmatic about something else. And this again means scepticism. Not that one's belief or love does not remain. Not that we would not fight and die for it if important [...] but that we have learned to recognize that others will fight and die to make a different world, with equal sincerity or belief. Deep-seated preferences cannot be argued about – you cannot argue a man into liking a glass of beer – and therefore, when differences are sufficiently far reaching, we try to kill the other man rather than let him have his way. But that is perfectly consistent with admitting that, so far as appears, his grounds are just as good as ours.

The jurists who believe in natural law seem to me to be in that native state of mind that accepts what has been familiar and accepted by them and their neighbors as something that must be accepted by all men everywhere. [...] The most fundamental of the supposed pre-existing rights – the right to life – is sacrificed without a scruple not only in war, but whenever the interest of society, that is, of the predominant power in the community, is thought to demand it. Whether that interest is the interest of mankind in the long run no one can tell. [...] Men to a great extent believe what they want to – although I see in

¹⁸ Per una periodizzazione e ricostruzione del pensiero giuridico statunitense cfr.: Gilmore (1977); Llewellyn (1960); Horwitz (1992).

that no basis for a philosophy that tells us what we should want to want (Holmes 1918: 40-41, 42,43).

Se da un punto di vista terminologico egli parla di *scepticism/skepticism* piuttosto che di *relativism*, l'esito teorico al quale giunge è analogo: i conflitti tra valori ultimi non sono risolvibili mediante un'argomentazione razionale, ma soltanto attraverso decisioni e, in ultima istanza, attraverso il confronto di forze. Il diritto, quindi, per Holmes, non è definibile per mezzo di verità metafisiche o principi morali universali, ma in termini empirici e comportamentali¹⁹.

Su un piano simile si muove, secondo Brecht, anche Roscoe Pound (1870-1964), preside della facoltà di giurisprudenza di Harvard dal 1916 al 1936. Il noto studioso del diritto, che sottolineava la necessità e la rilevanza di fondare una "nuova giurisprudenza sociologica", insiste infatti sull'esigenza di studiare il funzionamento concreto del diritto per una giusta soluzione dei casi particolari: solo attraverso l'analisi dell'impatto sociale dei principi e delle regole giuridiche è possibile stabilire se il diritto realizzi effettivamente una giustizia autentica²⁰. Holmes e Pound, a parere di Brecht, pur con esiti non del tutto coincidenti, scartano, come fanno i relativisti, ogni tentativo di stabilire il "bene supremo" in termini assoluti (Brecht 1954 [1939]a: 25-26) e concordano, perciò, nel superare la logica astratta e meccanica della giurisprudenza tradizionale americana²¹ per un diritto inteso come pratica sociale.

¹⁹ Cfr. Holmes (1881).

²⁰ Cfr. Pound (1908); Id. (1911a); Id. (1911b); Id. (1912).

²¹ In larga parte la teoria tradizionale del diritto americana combina formalismo giuridico e concezione ortodossa della *rule of law*. Il diritto è quindi concepito come un sistema autonomo, coerente e logicamente chiuso di regole che il giudice deve applicare ai casi concreti mediante il ragionamento deduttivo. Tra i maggiori rappresentanti di questa impostazione va ricordato Christopher C. Langdell (1826-1906), il quale ne offrì una sistematizzazione sul piano metodologico attraverso l'elaborazione del *case method of legal study*. Questo si fondava sull'assunto che un'attenta analisi delle decisioni giudiziarie del passato fosse sufficiente a rilevare i principi fondamentali e le regole di diritto che avevano condotto alle varie decisioni, confermando così l'idea del diritto come sistema razionale e scientificamente conoscibile. In questo senso, il *case method* non metteva in discussione il formalismo giuridico, ma al contrario ne rafforzava i presupposti, consolidando una concezione razionalista e deduttiva delle decisioni giudiziarie.

Negli anni Trenta, la via tracciata da Holmes e seguita da Pound sfociò in un approccio ancor più radicale, fortemente antiformalistico e orientato alla prassi, rappresentato dalla corrente del realismo giuridico. Tale impostazione si caratterizzava per il netto rifiuto di ogni lettura metafisica e logico-formalistica del diritto e si poneva come espressione della società americana del tempo: una società dinamica, in rapido mutamento, rispetto alla quale la giurisprudenza tradizionale appariva sempre più inadeguata a coglierne le pratiche e le trasformazioni. Si avvertiva, perciò, l'esigenza di forme giuridiche più flessibili, di impianto empirico, capaci di interpretare e giustificare il cambiamento sociale. In tale contesto, giuristi come Karl N. Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957) e Felix Cohen (1907-1953) smantellano definitivamente l'illusione formalistica del diritto inteso come sistema autosufficiente, mettono in luce il ruolo effettivo di fattori extra-giuridici (sociali, psicologici, politici) nel processo decisionale e respingono ogni riferimento a criteri valoriali razionalmente argomentabili²².

Brecht guarda con interesse a questa corrente radicale, ma al tempo stesso prende anche le distanze rispetto ad essa. Ai suoi occhi, il realismo giuridico rischia infatti di scivolare facilmente in un relativismo empiristico tale da dissolvere ogni criterio razionale di giustizia: l'analisi empirica è necessaria, ma non sufficiente se non accompagnata da una riflessione sui presupposti normativi della decisione giuridica stessa. Egli esprime, inoltre, la preoccupazione che una teoria del diritto talvolta ridotta a una funzione meramente descrittiva possa anche finire per minare le basi della democrazia. Anche sotto questo aspetto emerge il dialogo con Weber che si intreccia con il confronto di Brecht con l'esperienza della Repubblica di Weimar. Se la scienza può e deve aspirare alla avalutatività, non può, però, fingere che i valori siano irrilevanti. Per questo motivo, Brecht si pone alla ricerca di postulati minimi dell'idea di giustizia, razionalmente difendibili, capaci di mostrare come la separazione tra *is* e *ought* non sia del tutto incolmabile.

La riflessione di Brecht sulla giustizia si colloca, dunque, nello spazio problematico aperto dalla frattura tra "essere" e

²² Sul realismo giuridico americano cfr.: Fisher, Horwitz, Reed (1993); Tarello (1962).

“dover essere” e mira a salvaguardare l’analisi empirica della politica e del diritto senza, però, rinunciare alla possibilità di individuare un nucleo minimo di principi normativi, compatibili con l’avalutatività della scienza, con le esigenze della democrazia e chiamati a orientare l’azione giuridica senza ricadere in presupposti metafisici.

Nel confrontarsi con la questione fondamentale di ciò che è “giusto” e di ciò che è “ingiusto”, Brecht sostiene, sulla base della propria teoria della politica e della giustizia di impronta relativista, che l’analisi scientifica possa soltanto prendere atto del fatto che i postulati della giustizia sono accertabili unicamente in riferimento a un sistema di valori accettato, in un determinato contesto storico e sociale, da una specifica persona o gruppo di persone. In altre parole, l’idea di giustizia rinvia sempre a uno stato di cose desiderato, che non può essere dimostrato come giusto in senso scientifico o assoluto. Di conseguenza, gli individui possono sostenere concezioni diverse della giustizia e, in alcuni casi, più idee di giustizia in funzione dei sistemi di valori ai quali rispondono positivamente in momenti diversi o persino nello stesso momento.

In particolare, Brecht distingue tra due livelli distinti delle idee di giustizia: la *traditional* e la *transtraditional justice*. L’idea “tradizionale” di giustizia si muove all’interno delle istituzioni politico-sociali vigenti; essa accetta, dunque, come dati gli assetti istituzionali che costituiscono la base della nostra vita quotidiana, sottraendoli in quanto tali alla critica. Al contrario, l’idea di giustizia transtradizionale si distacca da tali istituzioni – in tutto o in parte – e le sottopone a valutazione critica sulla base di schemi normativi che le trascendono.

Con riferimento alla “giustizia tradizionale”, Brecht annovera tra le istituzioni fondamentali della società contemporanea, oltre allo Stato e al governo (nel quadro dello Stato liberale-democratico), anche la famiglia – comprensiva dello status di genitori e figli – la proprietà privata, il contratto, nonché una certa quantità istituzionalizzata di libertà e di uguaglianza. Tali pilastri della civiltà occidentale risultano così familiari a chiunque viva in questo contesto da essere generalmente assunti come condizioni date, al punto che, come osserva Brecht, «everyday thinking and feeling about justice moves within the tem-

ple that is built upon these pillars and supported by many smaller columns and buttresses» (Brecht 1954 [1939]a: 27-28). Quanto più si conoscono i dettagli della struttura istituzionale, tanto più le reazioni del senso di giustizia tradizionale diventano precise, articolate e tecnicamente raffinate.

Brecht precisa, poi, che il funzionamento dell'idea di giustizia all'interno di questo "edificio" tradizionale si articola in quattro passaggi distinti:

(1) consciously or unconsciously the individual accepts the traditional institutions in his arguments; (2) he uses them as a basis for logical reasoning, drawing all implications; (3) he accepts regulations based on them which make for expediency or certainty, such as checks or bills of exchange, statutes of limitations, fixation of the proper time for serving notice, in the absence of special agreements; and (4) he argues against "abuses" (*ivi*: 28).

Nel contestare gli "abusi", l'individuo sostiene chiaramente una diversa interpretazione delle istituzioni, o rivendica una loro modifica per il futuro; in entrambi i casi, ciò implica un passaggio dall'idea tradizionale a quella transtradizionale di giustizia.

Ciò che sta a cuore a Brecht è evidenziare che, nella sfera tradizionale, ogniquale volta le istituzioni si modificano anche le reazioni tradizionali del senso di giustizia risultano corrispondentemente diverse. In altri termini, l'idea di giustizia è relativa a qualcosa di oggettivo, vale a dire alle istituzioni esistenti.

Si giunge, invece, alla giustizia transtradizionale quando, anziché restare all'interno dell'ordine istituzionale, lo si osserva dall'esterno e se ne giudica criticamente la struttura complessiva. Anche in questo caso il giudizio resta relativo, poiché il senso di giustizia è guidato da convinzioni o credenze soggettive-personali circa quali siano i beni-fini più preziosi verso cui l'intero sistema dovrebbe orientarsi, o quali debbano essere realizzati con priorità immediata o quale sia il giusto ordine all'interno di una pluralità di valori. Da questo punto di vista, Brecht, per illustrare l'idea di giustizia transtradizionale, fa una serie di esempi volti a mostrare la varietà dei fini che gli individui possono assumere come valori supremi. Tra questi distingue: 1) *the equalitarian*, che pone l'eguaglianza come valore più

alto e ne ricava i propri criteri di giustizia; 2) *the libertarian*, che misura la giustizia con il metro della libertà; 3) *the revelationist*, per il quale l'esecuzione della volontà di Dio è fondamentale, sia che tale volontà divina abbia carattere individualistico, nazionale o universale; 4) *the conservative/traditionalist*, la cui idea transtradizionale di giustizia coincide con quella tradizionale: se le istituzioni sono state recentemente modificate, egli desidera riportare l'assetto a fasi precedenti; 5) *the authoritarian*, per il quale la leadership costituisce il principio di valore più elevato: la giustizia consiste nel seguire tale guida senza metterla in discussione; 6) *the majority worshipper*, il quale ritiene che qualunque decisione assunta dalla maggioranza debba rappresentare il valore supremo: seguire la volontà della maggioranza è giusto, opporvisi è ingiusto; 7) *the hedonist*, che ricerca la felicità, o la massima felicità del maggior numero; 8) *the group worshipper*, per il quale l'interesse del gruppo viene prima di tutto (il gruppo può essere razziale, una setta religiosa, una comunità territoriale, lo Stato o la nazione, il continente o l'umanità intera); 9) *the harmonizer*, che considera l'armonia come valore ultimo, arrivando eventualmente a trascurare istituzioni arretrate in nome dell'armonia²³; 10) *the transpersonalist*, che attribuisce valore alla civiltà o alla *Kultur*, allo spirito del popolo (*Volksgeist*), oppure a un risultato più specifico, come la costruzione di una cattedrale o la vittoria in una battaglia; 11) *the man of duty*, che concepisce la vita come una catena di doveri e ricava i diritti dai doveri; 12) *the peace-and-order fanatic*, che considera pace e ordine come il fine ultimo, indipendentemente da ciò che essi rappresentino. In ciascun caso, l'idea transtradizionale di giustizia varia, quindi, in funzione di uno schema soggettivo di valori: mutando il criterio valutativo varia di conseguenza anche la concezione di ciò che è giusto (Brecht 1954 [1939]a: 29-32; Id. 1959: 150-157).

La distinzione tra un'idea tradizionale e un'idea transtradizionale di giustizia serve a Brecht per insistere sul carattere relativo della giustizia, sia rispetto a fattori oggettivi – l'ordine istituzionale esistente, assumendo le strutture fondamentali come dati di fatto – sia rispetto a sistemi di valori soggettivi. In en-

²³ Come osserva Brecht, un libertario potrebbe preferire l'inferno all'armonia

trambi i casi, il criterio di giustizia non può essere ricondotto a una fondazione scientifica neutrale, ma presuppone scelte di valore che non possono essere eliminate: esse costituiscono una condizione ineludibile dell'orientamento dell'azione politica e giuridica.

Proprio questa consapevolezza del carattere relativo dell'idea di giustizia, osserva Brecht, ha contribuito a generare negli individui uno diffuso stato di smarrimento e di impotenza. Se la giustizia risulta sempre dipendente da istituzioni storicamente contingenti o da sistemi di valori soggettivi, come è allora possibile invocare, con un linguaggio dotato di forza vincolante, una "maggiore giustizia" rispetto all'ordine esistente, o persino opporsi, in nome della giustizia stessa, ad un suo ulteriore deterioramento? La distinzione tra giustizia tradizionale e trans-tradizionale rende esplicita la tensione irrisolta tra relatività dei criteri di giustizia e l'esigenza di principi fondamentali, spesso presupposti come razionali e imparziali, su cui si basa l'organizzazione della società.

Brecht non trae dalla relatività dell'idea di giustizia una conclusione scettica radicale; al contrario, mette in guardia «of the fallacy which would have us believe that necessarily *everything* in justice depends either on such considerations and evaluations, or on a scientific proof of metaphysical principles which is a priori doomed to failure» (Brecht 1954 [1939]a: 34). In alternativa, avanza l'ipotesi dell'esistenza di alcuni elementi costanti di concepire e percepire la giustizia stessa. Innanzitutto, a suo parere, vi sono numerose indicazioni del fatto che tutte le concezioni della giustizia, ossia tutte le forme attraverso cui essa viene compresa e vissuta, condividano un nucleo comune:

first, such ideas exists everywhere as a distinct category of ideas; second, the term justice or its approximate equivalent exists everywhere; third, human longing for justice is so universal a factor that no one in public life can neglect presenting his act as just; and fourth, there is the negative indication that we can easily construe an action which is *not* just, which is unjust under *any* point of view [...] (*ibidem*)²⁴.

²⁴ Cfr. anche Brecht (1959): 388-390.

Tali elementi costituiscono, per Brecht, «an international [...] vocabulary of justice», condivisibile al di là delle differenze culturali, religiose e assiologiche. In questo senso, questi postulati immutabili, sono “assoluti” non in senso metafisico, non perché sottratti a possibili revisioni, ma in senso empirico e, quindi, stabiliti attraverso la pluralità dei sistemi di valore (*ivi*: 35). Egli stesso ammette che l’elenco di tali presupposti o principi possa essere criticato, confutato e rielaborato, purché tale operazione non si riduca ad una mera divergenza terminologica, ma a una reale possibilità di pensare e sperimentare la giustizia in modo diverso.

La distinzione tra *traditional* e *transtraditional justice* non conduce, pertanto, ad un relativismo disfattista, ma apre uno spazio teorico verso un concetto della giustizia che, pur riconoscendo la storicità delle istituzioni e la pluralità dei valori, individua alcuni limiti entro cui ogni discorso su di essa deve collocarsi.

In questa prospettiva si inserisce, poi, l’individuazione, da parte di Brecht, di cinque principi universali dell’idea di giustizia: *truth, generality of the system of values which is applied, treating as equal what is equal under the accepted system, no restriction of freedom beyond the requirements of the accepted system, respect for the necessities of nature in the strict sense*. Nel loro insieme, questi principi forniscono una definizione minima di giustizia. Infatti, secondo l’autore, ogni idea della giustizia presuppone, in primo luogo, un riferimento alla *verità*: in senso oggettivo, essa richiede la conformità ai fatti e, in senso soggettivo, la coerenza con ciò che è ritenuto vero da chi giudica. In secondo luogo, esige la *generalità del sistema di valori applicato*, poiché l’adozione selettiva o mutevole dei criteri valutativi introduce un elemento di arbitrarietà incompatibile con la giustizia. A ciò si accompagna il principio secondo cui *casi uguali devono essere trattati in modo uguale* all’interno del medesimo sistema: ogni discriminazione priva di giustificazione risulta, in tal senso, ingiusta. Un ulteriore postulato concerne il *limite alla restrizione della libertà*, che può essere ridotta solo nella misura richiesta dall’assetto valoriale presupposto; ogni eccesso assume carattere arbitrario. Infine, la giustizia richiede il *rispetto delle necessità della natura*, escludendo la possibilità

di imputare o sanzionare comportamenti che risultino oggettivamente impossibili (*ivi*: 34).

Per Brecht, il principio più rilevante dell'idea di giustizia è quello della "verità", intesa sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo. L'aspirazione umana alla giustizia risulta infatti inseparabile dall'esigenza stessa di veridicità, che ne costituisce il fondamento imprescindibile. Un giudizio può dirsi, perciò, giusto solo nella misura in cui non sia in contrasto con i fatti: la verità fattuale rappresenta, dunque, una condizione necessaria della giustizia. In questa prospettiva, un'affermazione può essere "soggettivamente giusta", qualora chi la formula creda sinceramente di essere "oggettivamente" nel vero, ma restare "oggettivamente ingiusta", qualora risulti falsa, perché non conforme alla realtà. Viceversa, un'affermazione vera può essere "oggettivamente giusta" anche se chi la pronuncia non ne è consapevole. La verità dei fatti assume, così, per l'autore, un valore superiore tanto alla riparazione di torti quanto alla punizione del colpevole (Brecht 1959: 404).

Pur riconoscendo che la natura umana si fonda spesso su illusioni e menzogne, Brecht sostiene che l'orizzonte di giudizio dell'uomo non possa qualificare come giusto ciò che è contrario alla verità (*ivi*: 405): ci troviamo, quindi, di fronte ad un «universal phenomenon of human experience, of human thinking and feeling», del tutto indipendente da argomenti logici, religiosi o metafisici, e che risulterebbe falsato se tale elemento venisse omesso (*ivi*: 406).

È questo uno snodo teorico decisivo della speculazione brechtiana, poiché introduce un duplice limite, al tempo stesso epistemologico e morale: da un lato, la verità fattuale costituisce quel nucleo universale minimo senza il quale nessuna idea di giustizia potrebbe essere formulata; dall'altro, nessun sistema dei valori, per quanto condiviso o storicamente dominante, può annullare la distinzione tra vero e falso senza compromettere le stesse condizioni di possibilità della giustizia e senza trasformare la giustizia stessa in una mera funzione dell'ideologia dominante. È su questo terreno che Brecht tenta di sottrarre il relativismo allo scetticismo assoluto ovvero all'arbitrio ideologico.

La centralità della verità emerge anche dal fatto che la maggior parte delle controversie in materia di giustizia può essere ricondotta a dispute di carattere fattuale. A tale proposito, lo studioso richiama il caso Dreyfus: condannato inizialmente per avere venduto segreti militari alla Germania, l'ufficiale fu successivamente assolto in seguito ad un accertamento dei fatti che dimostrò come la prima condanna si fosse basata su informazioni false. L'aspetto decisivo della vicenda risiede, perciò, proprio nel riconoscimento della verità fattuale come condizione di giustizia (Brecht 1954 [1939]a: 39).

Da tale centralità discendono, poi, una serie di garanzie procedurali, proprie dell'amministrazione della giustizia, «that are meant to facilitate an ascertainment of the true facts», quali: la tutela delle prove, l'esigenza di un'udienza equa (intesa come ricostruzione completa dei fatti rilevanti), il diritto delle parti di dimostrare le proprie tesi e l'imparzialità del giudice. Tutti questi requisiti rappresentano, per Brecht, nient'altro che l'applicazione concreta dell'unico postulato della verità (*ibidem*).

Infine, il riferimento alla veridicità incide inevitabilmente anche sulla relatività delle concezioni dell'idea di giustizia: se ogni valutazione dipende da presupposti fattuali, un mutamento nella conoscenza dei fatti comporta una trasformazione degli stessi modelli di giustizia. A tale riguardo, la scienza, nella sua ricerca della verità fattuale, contribuisce a rielaborare le valutazioni normative stesse.

Per quanto riguarda i tre principi che fanno riferimento a un sistema di valori condiviso – vale a dire la generalità del sistema, l'eguale trattamento di casi uguali e il divieto di restringere la libertà oltre quanto previsto dal sistema stesso – possono sembrare “relativi”. Tuttavia, Brecht sottolinea come, indipendentemente dall'assetto di valori di riferimento, tali criteri conservino un carattere universale e un significato sostanziale. La loro rilevanza, infatti, cresce tanto più quanto si riducono le discriminazioni e le disparità nelle valutazioni. Il quinto postulato, che garantisce il rispetto delle necessità della natura, risulta invece indipendente da qualsiasi quadro assiologico: un individuo può sentirsi trattato ingiustamente qualora percepisca un comando come impossibile da adempiere, anche se esso è coerente con il sistema che lo ha istituito.

A conclusione della sua analisi, Brecht osserva che «it is the aggregate of all the items, and their interrelation, rather than any single item which gives them their significance» (*ivi*: 45). Pur riconoscendo il carattere provvisorio dell'elenco di tali principi, egli ritiene che questi possano essere considerati universali con sufficiente evidenza e certezza. In quanto tali, rappresentano un fondamento empirico per una "legge scientifica della giustizia", a partire dalla quale la scienza politico-giuridica, può stabilire con obiettività cosa sia relativo o assoluto nell'ambito dell'idea di giustizia stessa (Brecht 1959: 402).

Brecht sembra così costruire un ponte tra la classica distinzione tra *is* e *ought*: esiste un legame fattuale tra ciò che "è" e ciò che "deve essere", perché la validità dei principi stessi non dipende da ragioni metafisiche, religiose o da ragionamenti astratti, ma emerge dall'osservazione della condizione umana. In altre parole, l'autore propone un approccio empirico alla giustizia in cui i principi normativi (*ought*) trovano fondamento nei fatti dell'esperienza umana (*is*), pur rimanendo soggetti a verifica e discussione scientifica²⁵.

4. Conclusioni. Verità dei fatti e limiti del relativismo

Alla luce di quanto emerso, la riflessione di Arnold Brecht sugli elementi universali e invarianti della giustizia consente di precisare la posizione dello studioso all'interno del dibattito novecentesco tra relativismo e scienza politica. La *theory of justice* brechtiana si configura come il tentativo di individuare un nucleo minimo di postulati empiricamente fondati in grado di sottrarre le decisioni politico-giuridiche all'arbitrarietà e allo scetticismo disfattista. In questo senso, la sua proposta si distingue tanto dalle rinascite del giusnaturalismo quanto dalle posizioni più rigide del positivismo giuridico, mostrando come la distinzione tra *is* e *ought* non implichi una frattura insuperabile, ma possa essere ricomposta sul piano dell'esperienza umana condivisa. Su questa base, la *scientific political theory* può contribuire alla formazione di un'ampia area di consenso attorno a valori politici, giuridici e culturali condivisi, capaci di fungere

²⁵ Cfr. Brecht (1954) [1941]a: pp. 102-123.

da postulato universale minimo. Tale contributo non ha, tuttavia, un carattere fondativo in senso assoluto, ma resta analitico e criticamente rivedibile, in coerenza con l'impostazione empirica e antidogmatica brechtiana.

Non esiste, pertanto, per Brecht, un abisso incolmabile tra "ciò che è" e "ciò che dovrebbe essere" tale da separare rigidamente premesse fattuali e conclusioni di valore. La sua scienza politica ammette, al contrario, la possibilità di pervenire ad una definizione minima di giustizia, vale a dire uno standard su cui chiunque, ovunque, potrebbe concordare. Come osservano Carl Friedrich e Erich Hula, i postulati di giustizia elaborati da Brecht presentano certamente alcune criticità e incertezze; e, oltre a ciò, rivelano tratti comuni «of the "formalism" of Kantian and neo-Kantian ethics»; ciononostante, essi riescono a superare i limiti del relativismo-scetticismo diffusi in Europa e negli Stati Uniti «much more effectively than the natural-law revivals» (Friedrich, Hula 1954: 108).

La portata della speculazione teorica brechtiana emerge, inoltre, con particolare evidenza se collocata sullo sfondo del disordine politico e giuridico del Novecento. La ricerca di principi universali di giustizia non risponde solo a un problema teorico, ma intende reagire a quella paralisi scientifica prodotta dal relativismo, che, agli occhi di molti studiosi, aveva reso la scienza politica incapace di frenare le derive totalitarie del suo tempo. Con l'ascesa del bolscevismo, del fascismo e del nazionalsocialismo, prima le masse, poi lo Stato e infine il *Volk* avevano progressivamente prevalso sul rispetto per l'individuo. Libertà, uguaglianza e dignità umana cessavano di essere valori comuni e obiettivi dell'azione di governo. In questo contesto, la scienza politica e quella giuridica di stampo relativista avevano smesso di interrogarsi sui fini appropriati del diritto, sul giusto e sull'ingiusto, apparendo prive di strumenti concettuali necessari per condannare legittimamente brutalità, violenza e oppressione (Mearns 1961: 264-266).

Per Brecht, sotto questo aspetto, il modo per contrastare le fragilità della democrazia, come Weimar dimostrava, non passa nel riconoscimento di assoluti morali, ma piuttosto nell'individuare la centralità di requisiti minimi di giustizia. Se Kelsen

based his pure theory of law on a fictitious “basic law” according to which a country’s constitution, however barbarous, is legally valid, and therefore all steps taken in line with it, too, are juridically valid. [...] Nothing can prevent us from grounding our legal theory on the fiction of a slightly different basic law, according to which every country’s constitution is valid *except so far as it authorizes the violation of minimum standards of respect for human dignity* (Brecht 1959: 160).

Sotto questo profilo, Brecht sottolinea l’importanza di un’interazione equilibrata tra ragione e realtà, tra *is* e *ought*, al fine di elaborare una *scientific political theory – philosophy of law* sufficientemente solida per sostenere e difendere un ordine politico democratico, nel quale la giustizia sia strettamente connessa alla verità e al rispetto della dignità umana. Tale posizione matura anche alla luce dell’esperienza diretta delle “menzogne” del suo tempo, ossia della corruzione del reale operata dai regimi totalitari. In questa prospettiva, la scienza politico-giuridica di Brecht si colloca in aperta tensione con la “crisi” di verità che attraversa il XX secolo. Quando egli afferma che nessuna concezione della giustizia può qualificare come “giusto” ciò che è contrario alla verità dei fatti, prende implicitamente le distanze da tutte quelle forme di governo liberticide fondate sulla “verità ideologica” del partito, dello Stato, della razza o della classe. I totalitarismi novecenteschi avevano infatti manipolato la verità, subordinandola alla coerenza interna della loro ideologia e, di conseguenza, corrompendo la giustizia fino a piegarla all’arbitrio criminale, ovvero all’ingiustizia perpetuata amministrativamente.

È questo uno dei nodi teorici centrali del pensiero brechtiano: l’autore combatte la riduzione della verità a dogma ideologico non mediante una metafisica assoluta della giustizia, bensì individuando nella veridicità empirica un nucleo verificabile e condivisibile, assunto come condizione minima della convivenza politica e della giustizia stessa. In tal modo, egli mira a impedire che la politica degeneri nella pura manipolazione della realtà.

Il richiamo alla “verità dei fatti” costituisce, inoltre, una risposta alla crisi della Repubblica di Weimar e alla necessità di salvaguardare la democrazia senza intaccarne i principi fondamentali. Da questo punto di vista, Brecht elabora una scienza

politico-giuridica che, da un lato, intende fornire criteri per una decisione razionale in un contesto di pluralismo dei valori; dall'altro, mira a mediare tra l'universalità dei principi e la particolarità delle situazioni empirico-storiche. Si tratta di un sapere responsabile; un sapere chiamato a valutare praticamente le condizioni di funzionamento delle istituzioni democratiche, a orientare l'azione politica prima che le crisi si producano e a ricomporre il dialogo tra diritto, politica ed etica. Un sapere che non si limita a registrare o assecondare interessi contingenti, ma considera anche le istanze ultime della società. In questo modo, Brecht tenta di costruire un'argine metodologico contro ogni deriva ideologica nella quale la soppressione del riscontro fattuale e la pretesa di verità assolute rendano possibili pratiche politiche e giuridiche incompatibili con ogni idea di giustizia.

Bibliografia

- ALMOND GABRIEL A., 1946, "Politics and Ethics – A Symposium. I. Politics, Science, and Ethics", *The American Political Science Review*, 40, 2, pp. 283-293.
- ASCOLI MAX, 1938, "On Mannheim's 'Ideology and Utopia'", *Social Research*, 5, 1, pp. 101-106.
- BALL TERENCE, 2001, *Discordant voices: American histories of political thought*, in Dario Castiglione and Ian Hampsher-Monk (eds.), *The History of Political Thought in National Context*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 107-133.
- BETHKE HANNAH, 2013, *Das politischen Denken Arnold Brechts*, Berlin: Duncker & Humblot.
- BOYERS ROBERT (ed.), 1972, *The Legacy of the German Refugee Intellectuals*, New York: Schocken Books.
- BRECHT ARNOLD, 1941, review of "Scholasticism and Politics" by Jacques Maritain, *The American Political Science Review*, 35, 3, pp. 545-546.
- _____, 1944, *Prelude to Silence. The End of the German republic*, New York: Oxford University Press.
- _____, 1947, "Political Theory. Beyond Relativism in Political Theory", *The American Political Science Review*, 41, 3, pp. 470-488.
- _____, 1949, "The New German Constitution", *Social Research*, 16, 4, pp. 425-473.

- _____, 1954 [1939]a, *Relative and Absolute Justice*, in Forkosch Morris D. (ed.), *The Political Philosophy of Arnold Brecht*, New York: Exposition Press, pp. 21-48.
- _____, 1954 [1939]b, *The Rise of Relativism in Political and Legal Philosophy*, in Forkosch Morris D. (ed.), cit., pp. 49-71.
- _____, 1954 [1940], *The Search for Absolutes in Political and Legal Philosophy*, in Forkosch Morris D. (ed.), cit., pp. 72-101.
- _____, 1954 [1941]a, *The Myth of Is and Ought*, in Forkosch Morris D. (ed.), cit., pp. 102-123.
- _____, 1954 [1941]b, *The Impossible in Political and Legal Philosophy*, in Forkosch Morris D. (ed.), cit., pp. 125-147.
- _____, 1959, *Political Theory. The Foundations of Twentieth-Century Political Thought*, Princeton: Princeton University Press.
- _____, 1970, *The Political Education of Arnold Brecht. An Autobiography 1884-1970*, Princeton: Princeton University Press.
- BRUUN HANS HENRIK, 2007, *Science, Values and Politics in Max Weber's Methodology*, New Expanded Edition, London: Routledge.
- CARLIZZI GAETANO, 2021, "Un Sistema filosofico deve somigliare a un uomo gotico". *Introduzione alla filosofia del diritto di Gustav Radbruch*, in Gustav Radbruch, *Filosofia del diritto*, Milano: Giuffrè, pp. V-XL.
- CARRINO AGOSTINO, 2018, *La filosofia del diritto di Emil Lask e la scienza giuridica tedesca "tra Vienna e Weimar"*, in Stefano Besoli e Roberto Redaelli (a cura di), *Emil Lask. Un secolo dopo*, Macerata: Quodlibet, pp. 217-240.
- COSER LEWIS A., 1984, *Refugee Scholars in America. Their Impact and Their Experiences*, New Haven: Yale University Press.
- CRICK BERNARD, 1959, *The American Science of Politics. Its Origins and Conditions*, London: Routledge & Kegan Paul.
- FARR JAMES, SEIDELMAN RAYMOND (eds.), 1993, *Discipline and History. Political Science in the United States*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- FERMI LAURA, 1968, *Illustrious Immigrants: The Intellectual Migration from Europe, 1930-1941*, Chicago: The University of Chicago Press.
- FISHER WILLIAM W., HORWITZ MORTON J., REED THOMAS A. (eds.), 1993, *American Legal Realism*, New York: Oxford University Press.
- FLEMING DONALD, BAILYN BERNARD (eds.), 1969, *The Intellectual Migration. Europe and America, 1930-1960*, Cambridge: Harvard University Press.
- FORKOSCH MORRIS D. (ed.), 1954, *The Political Philosophy of Arnold Brecht*, New York: Exposition Press.
- FRIEDRICH CARL J., HULA ERICH, 1954, "Arnold Brecht: Jurist and Political Theorist", *Social Research*, 21, 1, pp. 107-115.

FRIEDLANDER JUDITH, 2017, "In the Eyes of Others: The Impact of the New School's Refugee Intellectuals in the United States", *Social Research*, 84, 4, pp. 873-893.

GILMORE GRANT, 1977, *The Ages of American Law*, New Haven and London: Yale University Press.

GREENBERG UDI, 2014, *The Weimar Century. German Émigrés and the Ideological Foundations of the Cold War*, Princeton: Princeton University Press.

GUNNELL JOHN G., 1993, *The Descent of Political Theory. The Genealogy of an American Vocation*, Chicago and London: The University of Chicago Press.

HOLMES OLIVER W., 1881, *The Common Law*, Boston: Little, Brown and Company.

_____, 1918, "Natural Law", *Harvard Law Review*, 32, 1, pp. 40-44.

HORWITZ MORTON J., 1992, *The Transformation of American Law: 1870-1960. The Crisis of Legal Orthodoxy*, New York: Oxford University Press.

KATZNELSON IRA, 2009, "Reflections on the New School's Founding Moments, 1919 and 1933", *Social Research*, 76, 2, pp. 395-410.

KERSTEN JENS, 2001, *Georg Jellinek und die klassische Staatslehre*, Tübingen: Mohr Siebeck.

KROHN CLAUDIUS-DIETER, 1993, *Intellectuals in Exile. Refugee Scholars and the New School for Social Research*, Amherst: University of Massachusetts Press.

KROHN CLAUDIUS-DIETER, C.R. UNGER CORINNA R., (Hg.), 2006, *Arnold Brecht: 1884-1977. Demokratischer Beamter und politischer Wissenschaftler in Berlin und New York*, Stuttgart: Steiner.

LAGI SARA, 2015, *Georg Jellinek, il «Tutto» e l'«Individuo»*. *Scritti di Filosofia, Politica e teoria del Diritto (1872-1898)*, in G. Jellinek, «Il Tutto» e l'«Individuo». *Scritti di Filosofia, Politica e Diritto*, a cura di Sara Lagi, Soveria Mannelli: Rubbettino, pp. 7-68.

_____, 2021, *Democracy in Its Essence. Hans Kelsen as a Political Thinker*, Lanham: Lexington Books.

LLEWELLYN KARL N., 1960, *The Common Law Tradition - Deciding Appeals*, Boston: Little, Brown & Co.

LOSANO MARIO G., 1981, *Forma e realtà in Kelsen*, Milano: Edizioni di Comunità.

MEARNS EDWARD A., JR., 1961, "Scientific Legal Theory and Arnold Brecht", *Virginia Law Review*, 47, 2, pp. 264-276.

MUSCHELER KARLHEINZ, 1984, *Relativismus und Freirecht: Ein Versuch über Hermann Kantorowicz*, Heidelberg: Muller.

OMAGGIO VINCENZO, 2021, *Il relativismo di Gustav Radbruch*, in Gustav Radbruch, *Filosofia del diritto*, Milano: Giuffrè, pp. XLI-LXIV.

- PAULSON STANLEY, 1992, "The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, 12, 3, pp. 311-332.
- POUND ROSCOE, 1908, "Mechanical Jurisprudence", *Columbia Law Review*, 8, 8, pp. 605-623.
- _____, 1911a, "The scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. I. Schools of Jurists and Methods of Jurisprudence", *Harvard Law Review*, 24, 8, pp. 591-619.
- _____, 1911b, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. II. [Continued]", *Harvard Law Review*, 25, 2, pp. 140-168.
- _____, 1912, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. III. [Concluded]", *Harvard Law Review*, 25, 6, pp. 489-516.
- PURCELL JR., EDWARD A., 1973, *The Crisis of Democratic Theory. Scientific Naturalism & the Problem of Value*, Lexington: The University of Kentucky Press.
- RICCI DAVID M., 1984, *The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship and Democracy*, New Haven and London: Yale University Press.
- RUTKOFF PETER M., SCOTT WILLIAM B., 1986, *New School. A History of the New School for Social Research*, New York: The Free Press.
- SCHLUCHTER WOLFGANG, 1971, *Wertfreiheit und Verantwortungsethik*, Tübingen: Mohr.
- SOMIT ALBERT, TANENHAUS JOSEPH, 1967, *The Development of American Political Science: From Burgess to Behavioralism*, Boston: Allyn & Bacon.
- STUART HUGHES HENRY, 1975, *The Sea Change: The Migration of Social Thought, 1930-1965*, New York: Harper and Row.
- TARELLO GIOVANNI, 1962, *Il realismo giuridico americano*, Milano: Giuffrè.

Abstract

ARNOLD BRECHT: SCIENZA, POLITICA E DIRITTO

(ARNOLD BRECHT: SCIENCE, POLITICS AND LAW)

Keywords: Arnold Brecht, political science, philosophy of law, relativism, justice

This essay examines Arnold Brecht's contribution to the methodological debate that shaped American political science in the 1940s. A witness to the collapse of the Weimar Republic, he developed a *scientific political theory* grounded in empirical method and in the centrality of theory, linked to a relativism of values. At the same time, he advanced a *philosophy of law*, focused on the idea of justice and the possibility of identifying invariant, and thus non-relative, elements within it. The article argues that his thought is simultaneously "relativist" and "anti-relativist," seeking to guide political action, restore dialogue between politics, law, and ethics, and strengthen the democratic order.

NICOLETTA STRADAIOLI

Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Scienze politiche

nicoletta.stradaïoli@unipg.it

ORCID: 0000-0002-5474-9813

EISSN 2037-0520

DOI: <https://doi.org/10.69087/STORIAEPOLITICA.XVIII.2.2026.04>